SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1021)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PARRINO, ARIOSTO, CIOCE, CONTI PERSINI, ROCCAMONTE, RIVA, AMADEO, ORIANA e FALLUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1980

Disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si mira a realizzare una più appropriata collocazione nei ruoli tecnici del complemento dei maggiori e tenenti colonnelli di complemento e della riserva di complemento in congedo e gradi equiparati i quali abbiano fornito prova di peculiari capacità professionali e tecniche avendo prestato servizio in magistratura, nelle università o nei quadri direttivi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici oppure siano iscritti in albi professionali per un periodo non inferiore a dieci anni.

Si è partiti dalla considerazione che, se è vero che gli *standards* di preparazione dei magistrati, dei docenti universitari e dei funzionari delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici presentano, per taluni aspetti, un sensibile grado di omogeneità con gli *standards* di preparazione richiesti agli ufficiali superiori di complemento dei corpi tecnici e, addirittura, coincidenza nei titoli di studio richiesti, sia logico operare per una maggiore consonanza tra i due settori in modo che le qualità in possesso dei detti elementi siano valorizzate nell'ambito delle Forze armate.

Con ciò si realizza il duplice obiettivo, da un lato, di venire incontro alle fondate aspettative di tali ottimi elementi e, dall'altro, di operare una più appropriata collocazione di questo personale al vertice dei quadri tecnici del complemento, realizzando, in tal modo, un innegabile interesse delle Forze armate.

Si viene così ad attenuare la discordanza esistente tra gerarchia militare e gerarchia civile, che porta il personale direttivo dello Stato facente parte dei quadri militari di complemento ad occupare un grado sensibilmente inferiore nella organizzazione militare.

Nel far presente che, in materia, altri Stati hanno adottato proficuamente criteri analoghi, si rileva che l'iniziativa legislativa in argomento non comporta oneri finanziari e non incide in alcun modo sulla sfera giuridica dei terzi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I maggiori di complemento o della riserva di complemento e gradi equiparati delle Forze armate, i quali abbiano prestato per almeno 10 anni servizio nei ruoli della magistratura ordinaria o amministrativa, dei docenti universitari, delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici economici o a partecipazione statale ovvero siano da almeno 10 anni iscritti in un albo professionale, possono ottenere, a domanda, l'avanzamento al grado superiore.

Qualora nei ruoli del Corpo di appartenenza non sia previsto il grado di tenente colonnello o equiparato, tale grado sarà conseguito previo inquadramento nei ruoli del corpo tecnico per il quale sia richiesto lo specifico titolo di studio posseduto dall'ufficiale.

Art. 2.

I tenenti colonnelli di complemento o della riserva di complemento e gradi equiparati delle Forze armate, i quali abbiano prestato per almeno 15 anni servizio nei ruoli della magistratura ordinaria o amministrativa, dei docenti universitari, delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici economici o a partecipazione statale ovvero siano da almeno 15 anni iscritti in un albo professionale, possono ottenere, a domanda, anche se comunque collocati a riposo nella carriera civile di appartenenza, l'avanzamento al grado superiore.

Art. 3.

Nell'applicazione delle presenti norme si prescinde dai limiti di età previsti dall'articolo 65 della legge 10 aprile 1954, n. 113.